

1218/15

CRON. 11335/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nr. 1218/15 SENT.
Nr. 1156/12 R.G.
Nr. 11335/15 CRON.
Nr. REP.

Oggetto: altri contratti
atipici

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO
PETRONZI ha pronunciato la seguente

Udienza precisazione
conclusioni: 08.04.2015

SENTENZA

Deposito minuta del
09.07.2015

L'Assistente Giudiziario F3
Maria Rita Tettamanti

nella causa rubricata al n. 1100-1156/2012 di R.G promossa da:

F. [redacted] V. [redacted], assistito e rappresentato dall'Avv. M. [redacted] Z. [redacted]
come in atti domiciliato

Fatto avviso il

-parte ricorrente-

IL FUNZIONARIO

contro:

Equitalia Nord S.p.A. quale incorporante di Equitalia Esatri S.p.A. in
persona del legale rappresentante p.t., assistita e rappresentata dall'Avv.
G. [redacted] A. [redacted] come in atti domiciliata

-parte resistente-

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di precisazioni delle
conclusioni del 08.04.2015:

Deposito Minuta
9/7/15

L'Assistente Giudiziario F3
Maria Rita Tettamanti

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI COMO

ORIGINALE

Nella causa **RG n. 1156/2012** Dott. Petronzi - promossa da:

V. F. con l'Avv. **M. Z.** - *ricorrente* -

CONTRO

Equitalia Nord con l'Avv. **G. A.** - *resistente* -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER IL SIGNOR V. F.

Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

In via preliminare:

- disporre la sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento opposta, sussistendo nella specie i gravi motivi così come indicato in narrativa.

Nel merito:

- accertare e dichiarare che l'imposta ipotecaria iscritta a ruolo non risulta dovuta, in quanto, la sentenza del Tribunale di Como, Sezione distaccata di Cantù n. 175/2009, è stata riformata totalmente dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2121/2012 che, tra l'altro ha annullato il conguaglio monetario sulla base del quale tale imposta ipotecaria era stata iscritta a ruolo;
- revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace la cartella di pagamento n. 033 2012 00037061 13 Id. partita: 0EGRM012009002201200029001SR20090803175/2009.

In ogni caso:

- con condanna alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.

2



AVANTI IL TRIBUNALE DI COMO

Nella causa R.G. n. 1156/12 – dott. Petronzi

promossa da

F [REDACTED] V [REDACTED] con l'Avv. M [REDACTED] Z [REDACTED]

CONTRO

EQUITALIA NORD S.p.A. con l'Avv. G [REDACTED] A [REDACTED]

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

nell'interesse di EQUITALIA NORD S.p.A.

Voglia il Tribunale Ill.mo

In via preliminare principale

Dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dal sig. V [REDACTED] F [REDACTED], stante la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. a decidere il presente giudizio per i motivi dedotti.

In via preliminare subordinata

In caso di mancato accoglimento della principale eccezione di carenza di giurisdizione rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione per insussistenza dei presupposti di legge.

Nel merito: accertata la legittimità dell'operato dell'Agente della riscossione, rigettare perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande ed eccezioni svolte dall'attore nei confronti di Equitalia Nord S.p.A. e previa dichiarazione di carenza di legittimazione passiva di quest'ultima relativamente alle eccezioni riconducibili all'iscrizione a ruolo disporre, d'Ufficio e/o a cura e spese dell'opponente la chiamata in causa dell'ente impositore Ministero di Giustizia in persona del Ministro pro-tempore, quale ente impositore titolare del credito iscritto a

3



ruolo e non sgravato ad oggi, dichiarando detto ente tenuto a manlevare la società Equitalia Nord S.p.A. da ogni e qualsiasi pretesa formulata, ed accolta nei confronti di quest'ultima, dall'attore.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

F. [REDACTED] V. [REDACTED] propone ricorso al fine di ottenere, previa sospensione della esecutorietà, la revoca della cartella di pagamento n. 033-2012-0003706113-000 a lui notificata da Equitalia Nord. S.p.A. con la quale si intimava al ricorrente di pagare la somma di Euro 5.361,88 a titolo di imposta ipotecaria; il ricorrente deduce a fondamento delle proprie ragioni la circostanza che la sentenza del Tribunale di Como n. 175/2009 che lo aveva visto vittorioso nel giudizio di divisione dell'immobile caduto in comunione ereditaria tra l'attore ed i suoi fratelli è stata riformata completamente da parte della Corte d'Appello di Milano, che ha attribuito l'immobile anzidetto al fratello di F. [REDACTED] V. [REDACTED]

Si è costituita in giudizio Equitalia Nord S.p.A., la quale chiede in via preliminare principale la declaratoria di inammissibilità dell'avversario ricorso per carenza di giurisdizione del Giudice ordinario, in via preliminare subordinata il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione nonché, nel merito, il rigetto della domanda avversaria, previa dichiarazione nei propri confronti di carenza di legittimazione passiva, con chiamata in manleva del Ministero della Giustizia, quale Ente impositore.

La causa, di natura prettamente documentale, non ha richiesto ulteriore attività istruttoria.

La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento, essendo assorbente al riguardo la eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice ordinario sollevata dalla parte resistente, difetto rilevabile *ex art. 37 c.p.c.* in ogni stato e grado del giudizio.

Difatti, a norma dell'art. 9, II co., c.p.c. spetterebbe al Tribunale la competenza esclusiva "*per le cause in materia di imposte e tasse*" (il termine "competenza" è qui da intendersi in senso atecnico, come sinonimo di "giurisdizione": cfr. Cass., SS.UU., 06.02.1984, n. 871).

Tuttavia, viene in rilievo nel caso di specie quanto previsto dall'art. 2, I co., d.lgs. 546/1992 (così come risultante in seguito alle modifiche apportate dalla l. 248/2005), ossia che *“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”*, ivi dunque compresa l'imposta ipotecaria; a conferma di quanto detto, si consideri altresì l'art. 19 d.lgs. 546/1992 che prevede, *sub* let. d), che possono essere impugnati mediante ricorso proposto dinanzi alla competente Commissione Tributaria *“il ruolo e la cartella di pagamento”*.

Il dato letterale delle disposizioni anzidette è stato ulteriormente chiarito dalla Cassazione, secondo la quale può reputarsi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario solo qualora – oltre al caso di controversie aventi ad oggetto gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento – l'Ente non agisca nell'esercizio del potere impositivo (così Cass., SS.UU., 14.05.2010, n. 11720), ma agisca *iure privatorum*; la giurisdizione spetta invece al Giudice tributario qualora si controverta in tema di legittimità delle cartelle esattoriali, trattandosi di atti di riscossione e non di esecuzione (così Cass., SS.UU., 17.04.2012, n. 5994; cfr. altresì Cass., SS.UU., 05.05.2011, n. 9840).

Né possono trovare accoglimento le controdeduzioni mosse da parte attrice, che fa leva su quanto disposto a pag. 6 della cartella esattoriale (cfr. fasc. parte ricorrente), ossia che *“avverso la cartella esattoriale può essere proposta opposizione dinanzi al tribunale ordinario ai sensi degli art. 615 e 617 c.p.c.”*, considerato che detta statuizione va intesa, secondo quanto chiaramente previsto dal secondo periodo dell'art. 2, I co., d.lgs. 546/1992 – in forza del quale *“restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento [...]”* – come riferita alla sola fase propriamente esecutiva, come disciplinata dal codice di procedura civile .

Diversamente, quanto alla fase antecedente alla esecuzione forzata, sussiste la giurisdizione del Giudice tributario: e ciò a prescindere dal pur fuorviante contenuto della cartella di pagamento in contestazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 l. 69/2009 si dichiara quale Giudice munito di giurisdizione la Commissione Tributaria provinciale di Como territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/1992.

La carenza di giurisdizione di questo Giudice assorbe le ulteriori questioni proposte dalle parti.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite (essendo applicabile *ratione temporis* il previgente di cui all'art. 92 c.p.c.) attesa la obiettiva situazione di incertezza cagionata dalla decettiva indicazione di cui alla pag. 6 della cartella esattoriale, che ha determinato un incolpevole affidamento dell'odierno ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
- b) individua, *ex art.* 69 l. 69/2009, nella Commissione Tributaria provinciale di Como, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/1992, il Giudice munito di giurisdizione ai fini della presente controversia;
- c) revoca l'ordinanza resa in data 03.12.2012;
- d) spese di lite compensate

Così deciso in Como, 09.07.2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola RUBINACCIO




Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi

16 LUG 2015



IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola RUBINACCIO



Il Giudice

(Dott. Alessandro Petronzi)

